

6549/97

LIMITE

PUBLIC 3

TRASPARENZA LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
FEBBRAIO 1997

Nell'allegato del presente documento figura una sintesi degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel febbraio 1997, corredati delle dichiarazioni a verbale che esso ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- FEBBRAIO 1997 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO
1987° Consiglio "Problemi economici e finanziari del 17 febbraio 1997"			
Regolamento del Consiglio relativo all'azione della Comunità nel settore della statistica	5307/97 + COR 1 (i) + COR 2 (p) + COR 3 (es) + COR 4 (p)	15/97, 16/97, 17/97, 18/97, 19/97, 20/97, 21/97, 22/97, 23/97, 24/97, 25/97, 26/97	Astensione di D
Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa già esistenti, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/91/CEE	12759/96		
Direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (00/0471(COD))	PE-CONS 3602/97		D ha votato contro
1988° Consiglio "Agricoltura" del 17 febbraio 1997			
- Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico	5724/97 + COR 1 (fi)		
- Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi	5727/97 + COR 1 (fi)		

1989° Consiglio "Affari generali" del 24 febbraio 1997 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie	5258/97		
---	---------	--	--

DICHIARAZIONE 15/97

Dichiarazione della Commissione

La Commissione conferma l'intenzione di adottare una decisione volta ad attuare questo regolamento nel quadro della sua organizzazione interna ed in particolare a definire il ruolo di Eurostat quale autorità comunitaria in applicazione dei principi espressi nell'articolo 10.

DICHIARAZIONE 16/97

Dichiarazione relativa all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Il Consiglio dichiara che il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale, l'Istituto monetario europeo, (all'occorrenza, la Banca centrale europea), saranno consultati, nei limiti del possibile, sull'iniziativa della Commissione relativa all'istituzione del programma statistico comunitario.

DICHIARAZIONE 17/97

Dichiarazione relativa all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

La Commissione dichiara che è sua intenzione elaborare inoltre una relazione intermedia che indichi lo stato di attuazione del programma al termine della prima metà del periodo coperto da detto programma.

DICHIARAZIONE 18/97

Dichiarazione relativa all'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma

La Commissione dichiara che altri comitati competenti saranno consultati, se necessario, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.

DICHIARAZIONE 19/97

Dichiarazione relativa all'articolo 3, paragrafo 3

La Commissione dichiara che il Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti sarà consultato, nei limiti delle sue competenze, sul programma di lavoro della Commissione per l'anno successivo. La Commissione terrà in massima considerazione le osservazioni del suddetto Comitato e darà loro il seguito che riterrà più appropriato.

DICHIARAZIONE 20/97

Dichiarazione relativa all'articolo 9, secondo comma

La Commissione informerà l'autorità nazionale nel caso in cui sia discusso un accordo con la banca centrale nazionale.

DICHIARAZIONE 21/97

Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 2

La Commissione prende atto del fatto che, nell'elaborare il testo dell'articolo 16, paragrafo 2, si è unanimemente inteso far sì che, nell'ambito delle amministrazioni nazionali, le parole "se necessario" fanno riferimento alla competenza degli Stati membri, ed è pertanto esclusa l'applicazione dell'articolo 20 in tale materia.

DICHIARAZIONE 22/97

Dichiarazione della Germania relativa alla base giuridica

La delegazione tedesca desidera far rilevare che sta accantonando le sue riserve sull'articolo 213 del trattato CE quale base giuridica.

Con riferimento alla Conferenza Intergovernativa, essa è favorevole all'inclusione di una disposizione particolare sulla statistica nel trattato CE al fine di creare una base giuridica idonea per questo settore che preveda la maggioranza qualificata per qualsiasi decisione. Con la progressiva integrazione della Comunità, la produzione di regolari statistiche comunitarie è aumentata per dimensione e importanza fino ad oltrepassare la semplice funzione di fornire informazioni. Tale sviluppo richiede una disposizione giuridica speciale.

DICHIARAZIONE 23/97

Dichiarazione congiunta di Regno Unito e Germania relativa agli articoli 6 e 8

Le delegazioni tedesca e del Regno Unito ritengono che il terzo trattino dell'articolo 6 e la seconda frase dell'articolo 8 siano in contrasto con i principi di Essen, in base ai quali gli Stati membri hanno accettato di sostenere i costi di attuazione delle politiche comunitarie.

DICHIARAZIONE 24/97

Dichiarazione relativa all'articolo 13, paragrafo 1

La delegazione italiana dichiara di considerare la nozione di "terzo" conforme all'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

DICHIARAZIONE 25/97

Dichiarazione relativa all'articolo 17

Il Consiglio e la Commissione prendono atto che l'articolo 17 è stato elaborato con l'intesa unanime che l'accesso a fini scientifici a dati di carattere personale che consentono un'identificazione diretta sia opportuno solo in casi speciali.

DICHIARAZIONE 26/97

Dichiarazione della delegazione portoghese relativa all'articolo 17, paragrafo 1

"La delegazione portoghese dichiara che, in conformità della legislazione nazionale vigente, l'autorità nazionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1 comprende non solo l'Instituto Nacional de Estatística (Istituto nazionale di statistica) ma anche il Conselho Superior de Estatística (Consiglio superiore di statistica)".
